

### SEDUTE DELLE COMMISSIONI

#### PRESIDENZA E INTERNO (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1971

*Presidenza del Presidente*  
TESAURO

*Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Fossa e Curti e per l'interno Pucci.*

*La seduta ha inizio alle ore 18.*

#### IN SEDE REFERENTIE

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo » (1675).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Dalvit, relatore alla Commissione, esaminando analiticamente lo Statuto in titolo premette brevi rilievi di carattere formale agli articoli 1, 2 e 5; si sofferma quindi sull'articolo 7, il cui primo comma stabilisce che la regione adotta le misure necessarie per favorire l'assunzione da parte di comunità di lavoratori o di enti pubblici della gestione di imprese: sull'argomento intervengono altresì i senatori Bartolomei e Gianquinto ed il sottosegretario Fossa; il relatore auspica chiarimenti in relazione alla ipotesi della gestione di imprese.

Lo stesso articolo solleva perplessità anche nel presidente Tesauro, in relazione al precedente articolo 6, che prevede poteri di interventi della regione in via generica ed indiscriminata per garantire la funzione sociale della proprietà: al riguardo il Presidente rileva che anche questa attività della regione può esplicarsi solo nell'ambito di competenza, tenendo conto dei limiti della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento dello Stato; il senatore Bartolomei sottolinea il pericolo dello slittamento di potere verso la tecnocrazia insito nel primo comma dell'articolo 7; il senatore Gianquinto ritiene che il riferimento ai principi della Costituzione, contenuto nell'articolo 1, costituisca sufficiente limite alla normativa delle regioni; anche il senatore Illuminati ritiene che l'articolo 7 non dia adito a rilievi insuperabili.

Proseguendo nella propria analisi, il senatore Dalvit ritiene che la previsione del secondo comma dell'articolo 8 (« La Regione cura, nel proprio ambito, l'attuazione della programmazione nazionale ») dovrebbe essere contenuta in una legge dello Stato (il presidente Tesauro rileva al riguardo come l'attuazione della programmazione regionale avvenga mediante accordi con lo Stato) e il sottosegretario Fossa suggerisce una formulazione che faccia riferimento all'ambito delle competenze regionali. Forti perplessità

egli manifesta inoltre sull'articolo 9, relativo alla politica di piano, sul quale anche il relatore avanza diversi rilievi, mentre il senatore Gianquinto ritiene che l'attività della Regione prevista nell'articolo debba intendersi in concorso con quella dello Stato. Il relatore Dalvit sottolinea quindi l'esigenza di chiarimenti sull'articolo 10 quarto comma (assenza di limiti di tempo nella delega di funzioni agli enti locali), sull'articolo 11 (significato dell'inciso « materie di grande rilievo »), sull'articolo 12 (necessità di precisare che ci si riferisce ad enti e consorzi dipendenti dalla Regione), 14 (relativo ai comprensori di comuni).

Un chiarimento è sollecitato altresì sull'articolo 15 dal presidente Tesauro (allo scopo di evitare ogni ingerenza della Regione nell'organizzazione delle categorie, che deve essere libera), mentre il senatore Fabiani osserva che si tratta di assicurare un adeguato sostegno a determinati settori (ad esempio quello della distribuzione).

Dopo un rilievo formale sull'articolo 17 (relativo al Consiglio regionale) ed un'osservazione all'ultimo comma sull'articolo 22, (concernente la convocazione del Consiglio regionale), il relatore Dalvit si sofferma sull'obbligo previsto dall'articolo 28 di istituire commissioni d'inchiesta su motivata richiesta di un quinto dei consiglieri, che a suo avviso snatura il rapporto maggioranza-minoranza attribuendo alla seconda poteri di governo.

Sul punto si apre un ampio dibattito: vi partecipano i senatori Mazzarolli (per il quale può prevedersi tutt'al più l'obbligo di discutere la richiesta ma non l'automatismo della deliberazione), Bisori (che richiama il principio dell'articolo 82 della Costituzione sottolineando il nesso tra democrazia e rispetto della volontà della maggioranza), Bartolomei (che si richiama anch'egli ai principi recepiti nei regolamenti del Parlamento sottolineando la garanzia del dibattito politico), Fabiani (il quale conviene sul riconoscimento alle minoranze di un potere di attivare l'inchiesta trattandosi di uno strumento di controllo), Gianquinto (sottolineando anch'egli il carattere di strumento di con-

trollo dell'Assemblea e l'antidemocraticità del fatto che la maggioranza possa precludere le inchieste) e il sottosegretario Fossa; infine, con l'opposizione espressa del Gruppo comunista, viene deliberato a maggioranza di formulare un rilievo sul punto.

Un rilievo di fondo il relatore Dalvit avanza infine sulla commissione consiliare di controllo (articolo 29), che anche il senatore Mazzarolli ritiene sovvertire, tra l'altro, il rapporto tra maggioranza e minoranza.

Dopo un rilievo sull'articolo 31 (necessità di una legge statale per prevedere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato) la Commissione decide di proseguire il seguito del dibattito nella seduta di domani mattina.

**« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Calabria » (1676).**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Del Nero, relatore alla Commissione, si sofferma sulle disposizioni che richiederebbero chiarimenti, indicando l'articolo 11 (necessità di un riferimento all'ambito delle competenze della Regione in tema di autonomia del Consiglio regionale); 15 (modifica formale), 16, lettere *f*), *g*), *n*), *o*) e *q*) (sulle competenze del Consiglio, in ordine alle quali è opportuno chiarire che occorre la legge regionale *o*), (riferimento ai comprensori), *p*) (opportunità di eliminare l'ultimo inciso), 43, 44 (inammissibilità del referendum abrogativo sulle leggi limitatrici della proprietà fondiaria e riguardanti espropriazioni dei suoli), 54 (in materia di controllo sugli atti degli enti locali) 55 (sulla funzione di coordinamento estesa anche agli enti a partecipazione statale, ritenuta incompatibile con la struttura societaria di quegli organismi), 56, lettere *a*) (in tema di politica agraria), *n*) (interventi in materia di sviluppo della scuola e istruzione), *s*) (in materia di sicurezza sociale), 68, primo comma, in quanto per l'inquadramento del personale e degli uffici ex statali occorre una legge dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

## CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Tesauro avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 6 maggio, alle ore 10,30, con lo stesso ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 20,30.*

GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1971

*Presidenza del Presidente*  
CASSIANI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

## IN SEDE REFERENTE

« **Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 162, concernente provvedimenti intesi ad ovviare alle conseguenze della situazione di emergenza verificatasi nel comune di Reggio Calabria** » (1677).  
(Esame).

Riferisce il senatore Follieri, relatore alla Commissione, esponendo il contenuto e le finalità del provvedimento, reso urgente dalle condizioni in cui si è venuta a trovare la popolazione di Reggio Calabria, per effetto dei noti eventi svoltisi in quella città; si tratta di disposizioni che di solito intervengono in situazioni di emergenza, come la proroga di scadenza delle cambiali e di altri titoli di credito aventi forza esecutiva.

L'oratore conclude la sua esposizione invitando la Commissione ad accogliere il provvedimento.

Senza dibattito, si dà mandato di fiducia al senatore Follieri di predisporre la relazione favorevole per l'Assemblea.

« **Interpretazione autentica di norme sulla proroga e sul blocco dei canoni delle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione** » (1513), di iniziativa del senatore Filetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Dopo che il presidente Cassiani ha sintetizzato il dibattito svoltosi nella seduta del 14 aprile, il senatore Filetti si diffonde ad esporre i motivi che lo hanno indotto a presentare il disegno di legge in esame e che si riassumono essenzialmente nell'esigenza di superare taluni dubbi in tema di applicazione dei canoni di locazione delle abitazioni in seguito all'emanazione del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745. Quest'ultimo, ad avviso dell'oratore, non solo intendeva prorogare anche le locazioni sorte successivamente al 1° dicembre 1969, ma ammetteva le medesime eccezioni vigenti nelle norme precedenti. Il senatore Filetti conclude la sua esposizione sostenendo l'esigenza di approvare il disegno di legge in esame per ovviare ai dubbi di interpretazione con un'interpretazione autentica.

Il senatore Montini, dopo aver dichiarato di concordare con il senatore Filetti, rileva che il provvedimento non può costituire una interpretazione autentica delle norme sulle locazioni emanate nel 1969 e nel 1970, ma dev'essere considerato una nuova disposizione, sicchè non ha effetto retroattivo.

Anche il senatore Tropeano manifesta il proprio assenso di massima sul disegno di legge, osservando che il problema posto da quest'ultimo è sorto in seguito all'emanazione del decreto del 26 ottobre 1970: di conseguenza dovrebbero essere soppressi i riferimenti contenuti nell'articolo 1 della legge del 1969. Altre perplessità l'oratore manifesta sull'articolo 2, di cui propone una nuova formulazione.

Il senatore Filetti dichiara di aderire alla proposta di modifica dell'articolo 1, mentre è contrario alla modifica dell'articolo 2.

Il senatore Zuccalà esprime, invece, ampie perplessità sul disegno di legge, sostenendo che esso non offre un'interpretazione del decreto del 1970 e della legge del 1969, tale da poter essere considerata rispondente alla ratio di quest'ultima; propone, perciò, di

rinvviare il seguito dell'esame del disegno di legge.

Dopo repliche del senatore Montini e del senatore Filetti, il quale contesta le affermazioni del senatore Zuccalà e propone di emendare i primi due articoli del disegno di legge (nel senso di sottolineare il suo valore di interpretazione autentica), i senatori Tropeano e Maris aderiscono al suggerimento di rinvio dell'esame del provvedimento. Il senatore Finizzi ribadisce l'opportunità di approvare il disegno di legge, del quale riconosce il valore di interpretazione autentica e si dichiara contrario ad ulteriori rinvii.

La Commissione, dopo che il sottosegretario Pellicani ha dichiarato di ritenere che il disegno di legge ha più un valore innovativo che interpretativo, accoglie la proposta di rinviare il seguito dell'esame.

#### IN SEDE REDIGENTE

##### « Riforma del Codice di procedura civile » (322).

(Seguito della discussione e rinvio).

Si riprende la discussione generale.

Il senatore Pietro Maccarrone afferma innanzitutto la preminenza della riforma dell'ordinamento giudiziario sulla riforma dei codici e ricorda che il ministro *pro tempore*, senatore Gava, già fece presenti i contrasti esistenti nel mondo giudiziario intorno alla riforma in questione; tali contrasti — secondo l'oratore — sono alla base del fenomeno per cui ancora oggi non è stato presentato alcun provvedimento in materia; essi risalgono, secondo l'oratore, all'impronta conservatrice ed autoritaria dei vertici dello Stato e dello stesso ordine giudiziario, in particolare della Corte di cassazione, cui è stato affidato un potere incontrastato, mentre scarso potere è riconosciuto alla magistratura di merito.

Il senatore Maccarrone, dopo essersi difeso sulla individuazione delle conseguenze del fenomeno sopra accennato, osserva che la riforma del Codice di procedura civile è anch'essa improntata a concezioni autoritarie e conservatrici e perciò è una riforma marginale, limitata a talune forme processuali. Propone, quindi, la soppressio-

ne del procedimento a sezioni unite con tutte le sue implicanze.

Dopo essersi richiamato ad un discorso pronunciato nel 1950 alla Camera dal compianto senatore Mannironi, che auspicava fin da allora una profonda riforma giudiziaria, ed all'invito di recente espresso, nello stesso senso, dal Presidente della Repubblica, l'oratore pone in rilievo la natura strumentale del diritto processuale, per osservare che ciò rende più evidenti i collegamenti tra la fisionomia che esso viene ad assumere storicamente e la natura dei rapporti sociali e di classe; egli aggiunge che, in linea generale, un processo non rapido favorisce gli interessi dei gruppi conservatori e riflette un diritto sostanziale tipico di una società a struttura prevalentemente agricola.

L'oratore afferma, quindi, che, a questo punto, vale la pena di scegliere con attenzione il modello di processo più adatto ad una società moderna che realmente e concretamente rispetti i diritti dei cittadini, al di sopra della loro appartenenza di classe; quindi, scendendo all'analisi dei vari tipi di processo, li pone in rapporto con le strutture sociali in cui essi vengono formandosi ed emergendo.

L'interesse generale e sociale, connesso con l'esercizio della funzione pubblica svolta dalla giustizia, esige, secondo l'oratore, una posizione non soltanto autonoma, ma anche attiva del giudice nel processo; il principio dell'oralità, dell'immediatezza di un processo concentrato è, secondo l'oratore (che cita, in proposito, la lezione del Chiovenda), più aderente a una società giusta e veramente moderna.

Il senatore Maccarrone esamina, quindi, analiticamente le principali caratteristiche del processo attuale, per rilevare come esso contraddica, sistematicamente ed in tutte le sue fasi, le esigenze della comunità; si sofferma poi, sugli scarsi poteri del giudice, i cui ordini alle parti possono essere disattesi senza alcuna conseguenza, per sostenere che in altri Paesi sono state date al giudice ampie facoltà di intervento anche per supplire alla incapacità delle parti e della difesa nell'interesse della giustizia.

Avviandosi alla conclusione, l'oratore propone: *a)* che siano istituiti il giudice onorario elettivo ed il giudice unico in primo grado; *b)* che la conservazione del Pretore nelle sedi diverse dai capoluoghi sia ammessa solo in via transitoria; *c)* che i collegi giudicanti siano numericamente ricomposti; *d)* che sia rivista la disciplina della nullità degli atti; *e)* che nel giudizio di appello la prova orale sia raccolta dal collegio giudicante; *f)* che sia conferito alla Corte di cassazione il potere di censurare la sentenza anche per l'insufficienza della motivazione; *g)* che sia assicurato il giusto prezzo dei beni sequestrati, eliminando il racket delle aste; *h)* che sia modificata la norma relativa al sequestro giudiziario; *i)* che all'atto dell'iscrizione a ruolo dei processi venga prevista una somma fissa a fondo perduto per evitare spese fiscali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

### ISTRUZIONE (6<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1971

*Presidenza del Presidente  
RUSSO*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Elena Gatti Caporaso e Romita.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

#### IN SEDE REFERENTE

**Articolo 19 del disegno di legge: « Riforma dell'ordinamento universitario » (612, 30, 394, 408, 707, 81, 229, 236, 1407-A),** rinviato alla Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11°, del Regolamento.

(Esame di emendamenti).

Si prendono in esame l'articolo 19 indicato in titolo (relativo al « dottorato di ricerca ») ed i relativi emendamenti, discussi nella seduta pomeridiana di ieri in Assem-

blea e rinviati alla Commissione a norma dell'articolo 100, comma 11°, del Regolamento, ai fini della redazione di una disposizione transitoria, sulla prima applicazione delle norme sull'istituendo titolo accademico, coordinata con la disciplina legislativa prevista in via ordinaria.

La Commissione dibatte ampiamente alcune proposte del relatore Bertola tendenti a disciplinare non solo le modalità di prima applicazione del nuovo istituto (al riguardo egli propone che le attività per il conseguimento del dottorato di ricerca abbiano inizio due anni dopo l'entrata in vigore della riforma, e ciò conformemente alla soluzione suggerita dal Governo in Assemblea), ma anche la situazione dei laureati i quali abbiano svolto attività di ricerca in detto periodo intermedio, precedente all'applicazione del nuovo istituto: l'oratore propone che i dipartimenti possano valutare (ai fini del computo dei periodi quadriennale o settennale) i periodi di attività di studio e di ricerca svolti presso Università italiane o straniere oppure presso istituti nazionali di ricerca, fino ad un massimo di due anni.

Al presidente Russo, che chiede chiarimenti circa i motivi della restrizione a due anni del periodo valutabile, il senatore Codignola fa presente la necessità di evitare una inflazione del nuovo titolo sin dalla sua introduzione; egli osserva che, del resto, ai giovani studiosi prospettive ben più congrue verranno offerte con l'incremento quantitativo dei posti di organico dei docenti di ruolo.

Seguono alcune considerazioni del sottosegretario Romita che, a titolo personale, si dice perplesso sulla opportunità di detta norma restrittiva.

Dello stesso avviso è il senatore Dinaro, mentre il senatore Carraro, riferendosi anche alla norma — proposta in Assemblea dai senatori Salari, Zaccari e Baldini — tendente al riconoscimento, ai fini del dottorato di ricerca, anche dei periodi di attività svolti presso Università o istituti universitari di altri Paesi o presso enti nazionali di ricerca, fa presente la necessità di un idoneo raccordo con tale proposta (analoga, nel merito, alla disposizione transitoria formulata

dal relatore) in cui — egli osserva — non è prevista alcuna limitazione circa il numero degli anni suscettibili di valutazione.

Dopo che il senatore Codignola ha ribadito il proprio precedente punto di vista, al quale si associa anche il senatore Fortunati, il relatore Bertola suggerisce, come soluzione intermedia fra quella da lui stesso precedentemente proposta e quella ventilata dal senatore Carraro, un allungamento da due a tre anni del periodo valutabile in questione.

Si dicono non favorevoli i senatori Codignola, Fortunati e Cifarelli, mentre il senatore Dinaro dichiara non comprendere il significato di un disposto più o meno restrittivo, una volta ammessa la valutabilità delle attività di ricerche svolte prima dell'attuazione del nuovo sistema.

Dopo altri interventi dei senatori Codignola, Cifarelli e Fortunati, il sottosegretario Romita ribadisce la sua perplessità sulla convenienza del limite di cui si tratta: in via subordinata tuttavia dichiara di consentire con la proposta da ultimo formulata dal relatore.

Seguono altri interventi dei senatori Cifarelli, Codignola e Fortunati: essi ribadiscono il loro dissenso circa tale sub-emendamento, e questo viene infine ritirato dal relatore.

Indi la Commissione incarica lo stesso relatore di presentare all'Assemblea l'articolo aggiuntivo inizialmente da lui proposto: la norma è peraltro redatta in un nuovo testo, che viene elaborato — d'intesa con i senatori Cifarelli, Codignola, Franca Falcucci, Fortunati e col sottosegretario Romita — dallo stesso senatore Bertola.

Con tale disposto viene conseguentemente coordinato anche l'articolo 19.

Secondo quest'ultimo articolo il dottorato di ricerca sarà una qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento: si consegnerà nel dipartimento secondo le modalità fissate dagli statuti, da coloro che, dopo la laurea, vi abbiano svolto, in qualità di ricercatori, attività di studio e di ricerca per almeno un quadriennio e che vi abbiano conseguito, a conclusione di essa, risultati di valore scientifico riconosciuto da una commissione for-

mata da tre docenti di ruolo, di cui uno designato dal dipartimento di provenienza del candidato, e due da altrettanti dipartimenti, uguali od affini di altre Università, scelti per sorteggio. I risultati delle ricerche del candidato saranno previamente trasmessi dalla commissione giudicatrice, per le eventuali osservazioni, ai dipartimenti uguali od affini di altre Università.

Il conseguimento del dottorato di ricerca (prosegue la norma) sarà subordinato ad annuali verifiche della validità degli studi e delle ricerche in corso.

Il CNU accerterà preventivamente l'esistenza presso i dipartimenti di attrezzature e di personale docente idonei a garantire lo svolgimento delle attività dirette al conseguimento del dottorato di ricerca.

I dipartimenti potranno ammettere alle attività connesse al conseguimento del dottorato di ricerca anche altri studiosi, in misura non superiore ad un quinto dei ricercatori assegnati a ciascun dipartimento, ai quali verranno applicate le disposizioni contenute nelle norme sopra ricordate: per tali studiosi, il periodo di studi e di ricerca previsti non può essere minore di sette anni.

Nel quadriennio o nel settennio sopra considerati potranno essere riconosciuti dal dipartimento anche periodi di attività svolti presso Università o istituti universitari di altri Paesi, o presso enti nazionali di ricerca.

La disposizione transitoria, poi, stabilisce che le attività per il conseguimento del dottorato di ricerca avranno inizio due anni dopo l'entrata in vigore della riforma e che tuttavia il quadriennio ed il settennio di cui alla disposizione ordinaria sopra riportata potranno essere ridotti di un periodo massimo di due anni per coloro che, nel quadriennio antecedente o nel biennio susseguente all'entrata in vigore della riforma, avranno svolto attività scientifiche, riconosciute dai dipartimenti, presso Università italiane o straniere oppure presso istituti nazionali di ricerca; tale disposto per altro si applicherà entro e non oltre i sette anni successivi all'entrata in vigore della riforma stessa.

**« Istituzione di una seconda Università statale in Roma » (1596).**

(Rinvio del seguito dell'esame).

In seguito ad un intervento del senatore Romano sulla necessità dell'acquisizione di notizie circa le condizioni di fatto delle aree soggette ad esproprio, in relazione agli oneri dei proprietari e degli occupanti delle costruzioni abusive, intervengono il senatore Codignola e la senatrice Franca Falcucci, relatrice alla Commissione; ella fornisce alcune precisazioni in merito alle competenze riservate in materia alle amministrazioni comunali interessate, accenna ad alcune soluzioni che si riserva di proporre per evitare ingiuste situazioni di danno e chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

La Commissione acconsente ed il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12.*

**INDUSTRIA (9<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1971

*Presidenza del Vice Presidente*  
COLLEONI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Brandi.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**« Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere » (1582)**, d'iniziativa dei deputati Fracanzani ed altri; Storchi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati. (Esame e rinvio).

Il presidente Colleoni comunica che il senatore Trabucchi, assente per impegni di natura parlamentare, ha pregato la Presidenza della Commissione di non chiudere nella odierna seduta la discussione generale sul provvedimento; d'altro canto il senatore Veronesi, con una lettera inviata al presidente

Banfi, ha chiesto il rinvio della discussione stessa, non potendo partecipare alla seduta odierna della Commissione per un inderogabile impegno di carattere politico, ed ha esplicitamente dichiarato il suo dissenso nei confronti di una eventuale proposta di passaggio del disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante.

Il presidente Colleoni propone, comunque, che la Commissione ascolti l'esposizione del senatore Minnocci, relatore alla Commissione sul disegno di legge in titolo. La proposta è accolta.

Prende quindi la parola il senatore Minnocci, il quale sottolinea anzitutto la situazione di grave imbarazzo nella quale è stato posto dalle insistenti e contrastanti sollecitazioni da parte di autorevoli colleghi della Commissione e del Senato; mentre, infatti, alcuni auspicano una rapida approvazione del disegno di legge nel testo già accolto dalla Camera dei deputati, in modo, fra l'altro, da far fronte con urgenza alla sempre più preoccupante situazione determinatasi con l'accelerato ritmo di sfruttamento dei Colli euganei, altri hanno manifestato una decisa opposizione al disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e si sono, come è stato ricordato anche dal presidente Colleoni, dichiarati contrari ad eventuali richieste di passaggio del disegno di legge in sede deliberante.

Pur osservando che per taluni aspetti di carattere tecnico il provvedimento approvato dalla Camera potrebbe essere utilmente migliorato (in relazione a questi aspetti egli accenna alla possibilità di presentare taluni emendamenti), l'oratore dichiara che non si opporrebbe qualora la Commissione decidesse di mantenere inalterato il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Una sollecita definizione del delicato problema è comunque necessaria ed auspicabile, sia per far fronte alla drammatica situazione dei Colli euganei, sia perchè il provvedimento in esame acquista, nei confronti delle Regioni, il carattere di legge-quadro e le pone quindi in condizioni di esplicitare la propria competenza legislativa ed amministrativa in una delle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione.

I principi ispiratori del disegno di legge, il quale tende a rompere una situazione legislativa che ha dato luogo ad un indiscriminato sfruttamento delle risorse disponibili, spesso in contrasto con l'equilibrio idrogeologico delle zone interessate, sono quindi, ad avviso dell'oratore, senz'altro da accettare.

Il senatore Minnocci illustra quindi dettagliatamente alla Commissione la portata delle norme recate dal disegno di legge, suggerendo l'opportunità di talune modificazioni agli articoli 2 e 3 e proponendo, in particolare, l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 64 del regio-decreto 29 luglio 1927, n. 443, che prevedeva l'emanazione da parte dei comuni di Massa e Carrara di un regolamento sulle concessioni dei rispettivi agri marmiferi, regolamento che non è stato mai emanato. Il senatore Minnocci conclude la sua esposizione proponendo che la Commissione chieda alla Presidenza del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Il senatore Fusi dichiara che il Gruppo comunista si associa alla richiesta formulata dal relatore per il passaggio del disegno di legge alla sede deliberante; manifesta quindi il suo favore per una sollecita approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, soprattutto al fine di porre termine all'indeciso sfruttamento delle risorse naturali consentito dall'attuale legislazione e per fornire alle Regioni una legge-quadro relativa all'importante settore.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Noè (il quale sottolinea l'opportunità di un approfondito esame della delicata questione) ed Alessandrini (favorevole al provvedimento e propenso ad un tentativo di incontro con coloro che si oppongono al passaggio in sede deliberante), il sottosegretario Brandi dichiara che il Governo è favorevole alla richiesta di passaggio in sede deliberante e che, pur avendo predisposto taluni emendamenti di carattere tecnico, è pronto a ritirarli, ove la Commissione decidesse di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il relatore Minnocci dichiara di concordare con il senatore Alessandrini circa l'oppor-

tunità di un tentativo volto a rimuovere le opposizioni e giungere così all'unanimità necessaria per la richiesta di passaggio alla sede deliberante. Dopo ulteriori interventi dei senatori Piva e Noè, il presidente Colleoni propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, avvertendo che nel contempo verrà distribuito lo schema di relazione del senatore Minnocci a tutti i componenti della Commissione, unitamente agli emendamenti sinora pervenuti alla Presidenza. La proposta è accolta.

*La seduta termina alle ore 11,20.*

## LAVORO (10<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1971

Seduta antimeridiana

*Presidenza del Presidente*  
**MANCINI**  
*indi del Vice Presidente*  
**POZZAR**

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.*

*Partecipano in rappresentanza dei liberi professionisti l'avvocato Ferruccio Cappi, presidente del comitato permanente di intesa tra gli enti autonomi previdenziali ed assistenziali dei liberi professionisti in unione alle organizzazioni professionali, l'avvocato Aminta Ciarrapico, segretario generale della Confederazione italiana professionisti ed artisti (CIPA), il professor Giuseppe Abbamonte, esponente della CIPA, il dottor Luigi Antonelli, presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti, l'ingegner Leo Calini, presidente del Sindacato nazionale degli ingegneri liberi professionisti, il ragioniere Livio Kobau, segretario generale del sindacato nazionale dei ragionieri liberi professionisti, il professor Sandro Strazza, segretario generale della Federazione nazionale professioni economiche-amministrative, l'avvocato Carlo Fornario, presidente del comitato di agitazione degli avvocati; e in rappresentanza del*

settore dell'artigianato il signor Manlio Germozzi, segretario generale della Confederazione generale italiana dell'artigianato, l'avvocato Giorgio Quercia, dirigente del servizio legale e tributario della predetta confederazione, il signor Giorgio Coppa, responsabile dell'ufficio studi della Confederazione nazionale dell'artigianato, il signor Romualdo Marino, segretario generale della Confederazione artigiana sindacati autonomi ed il signor Angelo Turco, presidente regionale della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane.

*La seduta ha inizio alle ore 10,05.*

**INDAGINE CONOSCITIVA DISPOSTA — AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-TER DEL REGOLAMENTO — IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE SULLA RIFORMA TRIBUTARIA**  
(Seguito).

L'avvocato Ferruccio Cappelletti, espressa preliminarmente la soddisfazione dei liberi professionisti per essere stati ammessi per la prima volta, sul tema di una importante riforma legislativa, ad un utile contatto con una Commissione parlamentare, si sofferma sull'imposta locale sui redditi patrimoniali. Rilevato che l'applicazione di tale imposta ai liberi professionisti non trova giustificazione nell'equiparazione del lavoratore professionista all'imprenditore (il quale coordina fattori produttivi preesistenti ai fini del conseguimento del profitto, laddove il primo si avvale semplicemente di capacità personali), l'oratore ricorda in proposito il noto detto popolare secondo il quale quando muore il professionista muore altresì lo studio, mentre quando muore l'imprenditore o il commerciante continuano l'impresa o l'esercizio commerciale.

Per ciò che concerne la tenuta di registrazioni contabili ai fini fiscali, da parte dei professionisti, l'oratore sottolinea l'opportunità di escludere dal relativo obbligo coloro che non sono assoggettati all'IVA; ed altresì di far valere, per i professionisti soggetti all'IVA, gli obblighi contabili inerenti a tale imposta anche ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 2, punto 17 e

10, punto 4, del disegno di legge sulla riforma tributaria.

Ricordata quindi la richiesta dei liberi professionisti di una predeterminazione nel disegno di legge delle modalità e dei casi di ispezione da parte dell'Amministrazione finanziaria sulle contabilità professionali (al fine di una effettiva salvaguardia del segreto professionale, che non può essere demandata alla discrezionalità delle leggi delegate), l'avvocato Cappelletti conclude prospettando ulteriori richieste dei liberi professionisti, relative alla riduzione dell'aliquota dell'IVA al 2 per cento (in luogo del 4 per cento previsto per i professionisti soggetti a regime forfettario) per volumi di affari globali non superiori nell'anno ad 8 milioni di lire, e alla previsione di garanzie per l'abrogazione del disposto di cui alla lettera i) dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1965, n. 903, con il quale venne sancito l'obbligo di versamento allo INPS del 10 per cento delle entrate afferenti alle Casse di previdenza per liberi professionisti.

Prende successivamente la parola l'avvocato Fornario, il quale sottolinea gli aspetti a suo parere punitivi della politica fiscale attuata nei confronti dei liberi professionisti con la riforma tributaria. Respinta la tesi di una sistematica evasione fiscale da parte dei liberi professionisti, l'oratore afferma che la determinazione del numero degli esercenti le libere professioni e la comparazione di esso con quello degli accertamenti di reddito non può fornire un attendibile criterio di giudizio a causa dell'elevato numero di iscritti agli albi professionali che esercitano attività a carattere impiegatizio o non esercitano comunque la libera professione.

Il professor Abbamonte ribadisce poi il rilievo della indebita equiparazione dei professionisti agli imprenditori, assunta a base della estensione ai primi dell'imposta locale sui redditi patrimoniali.

Ricordato che l'articolo 2238 del codice civile dichiara applicabili le norme che disciplinano l'attività imprenditoriale solo allorchè l'esercizio di una professione costituisca elemento di una attività organizzata in forma di impresa, l'oratore afferma che l'estensione della predetta imposta ai

liberi professionisti viene a porsi in evidente contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di giustizia contributiva, nonché con criteri logico-sistematici di imposizione tributaria, con l'aberrante risultato di istituire un'imposta sul patrimonio senza l'elementare presupposto della base patrimoniale. Sottolineato ancora che i redditi professionali hanno — a differenza di altri — un notevole costo preventivo per l'acquisizione del titolo e della capacità professionale, che gli stessi cominciano ad essere prodotti con notevole ritardo rispetto ad ogni altra attività lavorativa, e sono incerti, instabili e non producibili durante periodi di vacanza dal lavoro, il professor Abbamonte osserva che l'imposta in questione determina una particolare sperequazione nei confronti di redditi da lavoro subordinato, sovente assai superiori a quelli prodotti attraverso la libera professione.

Soffermandosi quindi sul problema della tenuta delle scritture contabili, il professor Abbamonte premette che le riserve dei liberi professionisti derivano non dal rifiuto di un serio ed accurato accertamento del reddito ma dalla inconciliabilità del controllo contabile con la tutela del segreto professionale, che è alla base della sopravvivenza stessa delle professioni liberali e che è contemplata indirettamente da numerose norme della Costituzione.

Ricordati gli aspetti positivi della recente esperienza della ritenuta d'acconto, introdotta dal « decretone », il professor Abbamonte sottolinea che si tratta di ricercare il momento ed il modo migliore per colpire il reddito dei liberi professionisti; termina accennando ad alcune richieste dei professionisti forensi che si compendiano nella esclusione dei redditi professionali dall'imposta locale sui redditi patrimoniali, nella sostituzione del sistema delle scritture contabili con quello di autodenneunce analitiche del reddito con determinate garanzie per l'Amministrazione finanziaria, nella conferma della rigorosa intangibilità del segreto professionale, nella riduzione dell'aliquota dell'IVA, nella esenzione per le prestazioni professionali gratuite e quelle per le quali il professionista non abbia in

realtà incassato il relativo compenso, nella detrazione in misura congrua delle spese di produzione del reddito e di quote da accantonare per fini di previdenza e di assistenza, nonché infine nella richiesta di una partecipazione degli ordini professionali ai lavori per la formulazione dei decreti-delegati di attuazione della riforma tributaria.

Prendono successivamente la parola il dottor Antonelli, il quale osserva che l'estensione dell'imposta sui redditi patrimoniali si giustifica nei confronti dei piccoli imprenditori che hanno sempre un volume minimo di capitale investito ma non dei liberi professionisti che non l'hanno, e il ragioniere Kobau, che esprime alcuni rilievi sull'impostazione generale della riforma tributaria nei riguardi dei liberi professionisti, la cui attività è resa sovente difficile dal fenomeno dell'abusivismo professionale.

Vengono quindi posti quesiti da parte di alcuni commissari. Il senatore Pozzar chiede chiarimenti sul proposto sistema di autodenneunce analitiche in luogo della tenuta dei libri contabili, sulla esistenza di studi professionali associati e sulla richiesta di detrazione fiscale di quote da accantonare per fini di previdenza e di assistenza (richiesta quest'ultima non giustificabile, a suo parere, giacché tutti i professionisti sono tutelati da apposite casse previdenziali).

Il senatore Torelli, premesso che la riforma, eliminando al massimo gli accertamenti induttivi, esonererà anche i liberi professionisti dalla facile accusa di evasione fiscale, chiede di conoscere eventuali proposte dettate dalla positiva esperienza del sistema della ritenuta d'acconto introdotto dal « decretone ».

Il senatore Vignola chiede chiarimenti sulle proposte avanzate in tema di IVA (specie in ordine alla riduzione del 2 per cento sull'aliquota) e sull'opportunità di prevedere adeguate sanzioni per i casi di inosservanza degli obblighi fiscali.

Il professor Abbamonte, condivisa l'opportunità di adeguate sanzioni in materia fiscale, osserva che il fenomeno della evasione da parte di taluni grandi professionisti è facilitato, in non lieve misura, dall'onere gravante sugli uffici finanziari, di esaminare tut-

ta la rilevante massa di denunce presentata dai piccoli professionisti; a suo avviso, il problema potrebbe trovare adeguata soluzione attraverso la semplificazione delle strutture burocratiche e delle procedure di esazione. L'oratore afferma inoltre di ritenere il principio della valutazione presuntiva, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della rispondenza delle dichiarazioni risultanti dai registri di contabilità (prevista dall'articolo 10 del disegno di legge) incoerente in linea logica con il sistema stesso della tenuta di scritture contabili. Il professor Abbamonte rileva ancora, in linea di diritto, che la predetta valutazione trova riscontro preciso nelle presunzioni di cui al primo comma dell'articolo 2729 del codice civile, le quali, tuttavia, come presunzioni semplici, lasciate, secondo la lettera della norma, alla prudenza del giudice, non sembrano applicabili dall'Amministrazione finanziaria, al di fuori delle garanzie del contraddittorio giudiziale e della motivazione della sentenza.

L'oratore conclude affermando che le aliquote di imposta previste dal disegno di legge debbono ritenersi eccessivamente elevate e tali da poter precostituire un alibi all'evasione fiscale.

L'avvocato Fornario, ricordato il vigente divieto legislativo in materia di creazione di studi professionali associati, afferma che sono possibili conseguentemente unioni di professionisti, che in comune hanno soltanto l'uso di locali e di servizi.

Pronunciandosi in favore di un sistema di autodenunce analitiche, l'avvocato Fornario osserva che esso è da ritenersi preferibile ad un sistema di contabilità controllabile presso gli studi professionali (che non mancherebbe di avere ripercussioni sfavorevoli presso la clientela) e che lo stesso potrebbe trovare un correttivo nelle risultanze dei registri degli operatori economici e nell'imposizione mediante ritenuta d'acconto.

Dopo aver auspicato un miglioramento del sistema previdenziale della categoria, l'oratore conclude ribadendo la richiesta di diminuzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e comunque di un sistema di tassazione forfettaria.

Il dottor Antonelli osserva infine che la introduzione della ritenuta d'acconto ha avuto l'effetto di limitare il fenomeno dell'evasione rispetto a tutti i professionisti che prestano la loro opera per aziende pubbliche o private.

Il presidente Pozzar introduce quindi i rappresentanti delle categorie artigianali.

Prende la parola l'avvocato Quercia, il quale rileva che la riforma tributaria deve pervenire alla realizzazione degli obiettivi indicati dagli articoli 53 e 45 della Costituzione, in modo che il principio della generalità dell'obbligo contributivo e della progressività del sistema tributario si accompagni a quello della tutela e dello sviluppo dell'artigianato.

Sottolineato poi, per ciò che concerne l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'eccessiva onerosità delle aliquote fissate per i primi scaglioni, l'oratore ravvisa l'esigenza di abolire le discriminazioni tra redditi di lavoro subordinato e redditi di lavoro autonomo artigiano, in considerazione della circostanza che gli artigiani soggiacciono, per quanto riguarda l'eventuale reddito tratto dal capitale impiegato, all'imposta sui redditi patrimoniali. Le categorie artigiane chiedono inoltre — prosegue l'oratore — che le detrazioni siano sottoposte a revisioni biennali, con indici riferiti alle variazioni del metro monetario. In tema di imposta sui redditi patrimoniali, l'avvocato Quercia rileva che la presunzione per cui il 50 per cento del reddito di impresa si ritiene frutto di capitale può creare condizioni di ingiusta tassazione per le attività artigiane che percepiscono redditi di prevalente lavoro: a suo avviso, sarebbe più congrua una discriminazione che attribuisse al lavoro del titolare i due terzi del reddito di impresa.

L'avvocato Quercia esprime quindi le perplessità che sono emerse nella categoria interessata a proposito dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione tra l'altro alle esenzioni attualmente consentite dal pagamento dell'IGE per le vendite fatte da artigiani a privati o ad altre imprese ed inoltre per le prestazioni al dettaglio effettuate da imprese con reddito classificato nella categoria C/1 con limite di lire 400.000. In

tale materia — afferma l'avvocato Quercia — sarebbe opportuno utilizzare con la massima ampiezza la direttiva comunitaria che consente un regime speciale per le piccole imprese elevando il limite di esenzione, ampliando la fascia della forfettizzazione, introducendo il regime semplificato per tutte le imprese artigiane, escludendo dall'imposta i servizi artigiani ed infine esonerando dalla stessa i prodotti venduti da artigiani a turisti stranieri e riconoscendo il regime di sospensione per i prodotti che incorporano materiali preziosi.

Dopo aver illustrato la proposta che contempla, per il caso di trasferimento in linea retta, *mortis causa*, dell'impresa artigiana, l'elevazione a lire 20 milioni del limite di esonero dall'imposta successoria, l'avvocato Quercia rileva che uno dei più gravi problemi presentati dalla riforma è quello della tenuta di scritture contabili, dal quale gli artigiani, come piccoli imprenditori, sono esenti a norma delle disposizioni del codice civile e la cui pratica realizzazione incontrerebbe notevoli ostacoli.

L'avvocato Quercia suggerisce quindi l'introduzione di criteri particolari per la determinazione del reddito artigiano, in alternativa al sistema dell'accertamento analitico previsto dal punto 17 dell'articolo 12; l'oratore aggiunge che le plusvalenze conseguite nell'esercizio delle piccole imprese (punti 4 e 18 dell'articolo 2) dovrebbero essere valutate al 50 per cento del loro ammontare definitivamente accertato e non assoggettate all'imposta se relative a cessioni che avvengano tra familiari coadiuvanti dell'impresa.

Sottolineata poi l'opportunità della soppressione dell'imposta di bollo, l'avvocato Quercia conclude il suo intervento chiedendo che in sede di norme transitorie sia fissato il principio della irretroattività del nuovo accertamento del reddito, al fine di evitare la riapertura di un oneroso contenzioso, nella fase di avvio della riforma.

Il senatore Pozzar chiede alcuni chiarimenti sulla proposta di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto dei servizi artigiani e su quella di applicazione graduale del sistema di scritture contabili.

Il senatore Vignolo, oltre ad alcuni chiarimenti sulla proposta di un regime di sospensione per i prodotti che incorporano materiali preziosi, chiede se le tesi formulate si inquadrano in una visione generale della politica da seguire nel settore artigiano.

Il signor Germozzi dichiara che nella formulazione delle proposte si è limitato l'ambito delle stesse alla materia toccata dal disegno di legge in esame presso il Parlamento, senza voler delineare le linee di una politica fiscale per l'artigianato. L'oratore insiste infine sulla necessità di regimi speciali per le piccole imprese artigiane.

Il signor Coppa, ribadita la natura circoscritta delle richieste presentate, osserva che la proposta di esenzione dall'IVA per i prodotti venduti da artigiani a turisti stranieri trova fondamento nella necessità di evitare duplicazioni di imposta; quanto al prospettato regime di sospensione per i prodotti che incorporano materiali preziosi, l'oratore osserva che, tenuto conto degli ingenti immobilizzi richiesti dal particolare settore, la mancata introduzione del regime stesso trasformerebbe l'IVA da imposta sul consumo, sopportata dal consumatore, in imposta di fabbricazione.

Il signor Marino accenna infine alla preoccupazione, viva nella categoria, che i dati ricavabili dalle denunce redatte secondo il nuovo sistema possano essere utilizzati dagli uffici finanziari nei confronti di situazioni create sotto l'impero del precedente sistema. A tale proposito il senatore Pozzar obietta l'impossibilità di inserire nella legge di riforma una norma che autorizzi, sia pure retrospettivamente, l'evasione fiscale.

Il senatore Farabegoli dichiara di condividere i rilievi critici che sono stati espressi sulle aliquote previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, le quali, a suo avviso, colpiscono in misura eccessiva la fascia di redditi minori. Il problema delle scritture contabili, continua l'oratore, è particolarmente acuto per l'artigianato di servizio, settore nel quale l'elementarietà delle strutture produttive e l'esiguità del fatturato rendono impossibile, sovente, la pratica osservanza delle disposizioni di legge; il senatore Farabegoli ritiene pertanto necessario sta-

bilire un limite minimo ai fini dell'adempimento dell'obbligo.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

Seduta pomeridiana

*Presidenza del Vice Presidente*

POZZAR

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.*

*La seduta ha inizio alle ore 17,20.*

IN SEDE REFERENTE

« **Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 161, recante modifiche alle norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relative ai ricorsi dei lavoratori in materia di prestazioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale** » (1674).

(Esame).

Il senatore Pozzar, relatore alla Commissione, ricorda che l'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concedeva per la presentazione di ricorsi in via amministrativa ai Comitati provinciali dell'INPS, una riapertura di termini che la incompleta formazione di tali organismi ha reso non usufruibile da parte degli interessati. Il relatore propone quindi di esprimere parere favorevole al disegno di legge di conversione del decreto-legge, che mira ad ovviare all'inconveniente suaccennato mediante una nuova riapertura di termini.

Dopo un breve intervento del senatore Robba, il quale dichiara di concordare con l'avviso espresso dal relatore, il senatore Brambilla chiede di sapere a qual punto sia l'istituzione dei nuovi organismi previsti dal decreto presidenziale citato.

Dopo che il sottosegretario De Marzi ha fornito assicurazioni sulla avvenuta totale costituzione dei predetti organismi, la Commissione, all'unanimità, dà mandato al se-

natore Pozzar di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

*Intervengono i signori Ettore Ciancamerla, segretario confederale della CISNAL, Nazareno Mollicone e Romano Becherini, dirigenti nazionali della stessa Confederazione.*

**INDAGINE CONOSCITIVA DISPOSTA — AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-TER DEL REGOLAMENTO — IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE SULLA RIFORMA TRIBUTARIA**

(Seguito).

Il presidente Pozzar introduce i rappresentanti della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori.

Prende la parola il signor Ciancamerla, il quale ricorda che la CISNAL ha sempre sostenuto la necessità di una riforma organica del sistema tributario italiano per adeguarlo ai fini di una più giusta politica fiscale nei riguardi dei lavoratori e per armonizzarlo con le esigenze della produzione. Non possono pertanto non costituire motivo di critica, ad avviso dell'oratore, il ritardo con il quale si è giunti alla formulazione della legge di riforma del sistema tributario ed i criteri ai quali essa sembra informata.

Dopo aver ricordato che alcuni emendamenti suggeriti dalla CISNAL hanno trovato parziale accoglimento nell'altro ramo del Parlamento, il signor Ciancamerla illustra le proposte della CISNAL di ulteriori modifiche al disegno di legge. Esse concernono l'esenzione fiscale per i redditi di lavoro inferiori all'importo di lire 1.200.000 annue, avendo però cura di evitare che il costo di tale esenzione venga addossato ai redditi di lavoro più elevati; la fissazione di detrazioni d'imposta per carichi di famiglia commisurata all'effettiva spesa di sostentamento; la possibilità per gli enti locali di intervenire nel processo di accertamento fiscale per segnalare particolari situazioni in base ad elementi obiettivi che possono comportare mutamenti, in eccesso o in difetto, dell'accertamento stesso; il prelievo alla fonte di tutte le imposte a carico dei pensionati in modo che questi siano tenuti alla denuncia solo per i redditi patrimoniali e diversi; la non cumulabilità dei redditi di lavoro dei vari componenti di un medesimo nucleo familiare ai fini della

valutazione dell'imponibile complessivo da sottoporre a tassazione; l'introduzione nella legge della clausola della correzione automatica delle detrazioni in rapporto all'aumento del costo della vita. Le modifiche, conclude l'oratore, sono indispensabili per realizzare un maggior equilibrio tra redditi di lavoro e redditi patrimoniali.

Il signor Becherini, intervenendo in seguito, osserva che l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto avrà certamente l'effetto di produrre un aggravio dei costi e quindi dei prezzi; ad avviso dell'oratore sarebbe pertanto necessario studiare la possibilità di un'applicazione progressiva di tale imposta. Il signor Becherini conclude auspicando una nuova formulazione dell'articolo 13, che più incisivamente sancisca il principio della conservazione del posto di lavoro per gli impiegati addetti al servizio delle imposte di consumo.

Il senatore Pozzar chiede delucidazioni sulle proposte concernenti la non cumulabilità dei redditi di lavoro dei vari componenti di un medesimo nucleo familiare e la imposizione a carico dei pensionati. Tale ultimo argomento costituisce oggetto di domanda altresì da parte dei senatori Varaldo e Nencioni.

Il signor Ciancamerla osserva che il principio del prelievo alla fonte si ispira ad esigenze di praticità; quanto ai cumuli familiari, il limite che l'oratore ritiene adeguato sarebbe quello di 6 milioni.

Il seguito della indagine è quindi rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 18,25.*

## IGIENE E SANITÀ (11<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1971

*Presidenza del Presidente  
CAROLI*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità La Penna.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

## SULLA GRAVE SITUAZIONE DEGLI OSPEDALI

La senatrice Angiola Minella Molinari richiama l'attenzione sulle gravissime difficoltà in cui si dibattono gli ospedali italiani a causa della impossibilità di ottenere dagli istituti mutualistici il pagamento degli ingenti debiti accumulati e in crescente aumento per l'assistenza erogata dagli ospedali stessi.

L'oratrice sottolinea in modo particolare la situazione, a suo giudizio ormai insostenibile, degli ospedali genovesi, i quali non riescono più ad ottenere prestiti dalle banche, a pagare i fornitori e a corrispondere regolarmente gli emolumenti al personale.

Precisa poi che la situazione di Genova è aggravata dal fatto che le industrie sono state autorizzate, a seguito della recente alluvione, a sospendere il versamento dei contributi mutualistici fino al mese di luglio e conclude affermando che è prevedibile, a brevissima scadenza, una totale paralisi della vita ospedaliera, non potendosi impedire in tali condizioni alle varie categorie di dipendenti di sospendere il lavoro. Prega pertanto il sottosegretario La Penna di raggugliare la Commissione, nella prossima seduta, sul modo con cui il Governo ritiene di risolvere il delicato problema.

Alle preoccupazioni della senatrice Minella Molinari si associano il senatore Pinto, il quale si sofferma particolarmente sulla mancata corresponsione degli stipendi ai medici degli ospedali di Catania, a differenza di quanto avviene per gli altri dipendenti ospedalieri, e il senatore Orlandi, il quale pone l'accento sulle condizioni altrettanto insostenibili in cui vengono a trovarsi, per le stesse ragioni, le amministrazioni ospedaliere dell'Emilia-Romagna, dove si è determinata una crisi tanto più deplorabile in quanto l'INAM, mentre resta cronico debitore di cifre astronomiche, è in regola invece coi pagamenti dei medicinali, del proprio personale e procede addirittura ad investimenti di capitale. Anch'egli prevede un blocco totale dell'assistenza per il mese prossimo ed invita il Governo a prendere tutte le misure necessarie al fine di far cessare uno stato di cose, a suo giudizio, immorale, sostenendo che le mutue

non hanno il diritto di mettere a serio re-  
pentaglio l'incolumità dei malati, apparte-  
nenti per di più in massima parte agli strati  
più poveri della popolazione.

Conclude il dibattito il senatore Perrino,  
il quale afferma che il problema trattato è  
di carattere generale, investendo in maggiore  
o minor misura tutti gli ospedali italiani e  
sollecita anch'egli un urgente intervento go-  
vernativo onde evitare un vero e proprio  
collasso nel settore, tanto più inevitabile in  
quanto il « decreto » ha deluso le speranze  
che aveva suscitato ed ha anzi peggiorato, in  
certo modo, a suo giudizio, la situazione.

Il sottosegretario La Penna assicura che  
informerà il Ministro e risponderà agli ora-  
tori nella prossima seduta.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Nuove norme sulla professione e sul collocamen-  
to dei massaggiatori e massofisioterapisti cie-  
chi » (1521), d'iniziativa del deputato Servadei,  
approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione ed approvazione).

Proseguendo nella discussione degli ar-  
ticoli, la Commissione approva senza mo-  
dificazioni gli articoli da 2 a 6.

Prende quindi la parola per dichiara-  
zione di voto il senatore Perrino il quale, pur  
dichiarandosi favorevole al provvedimento,  
che consente di accrescere la possibilità di  
occupazione di persone meritevoli di ogni  
umana comprensione, ribadisce il giudizio  
da lui già espresso nella precedente seduta,  
e cioè che il provvedimento stesso discipli-  
na l'attività dei massaggiatori e massofi-  
sioterapisti ciechi, ma lascia nondimeno  
aperti diversi problemi per quanto riguar-  
da i vedenti, categoria quest'ultima di cui  
si occupa una vecchia legge del 1940 di ca-  
rattere del tutto generale.

Accennando in particolare alle scuole pro-  
fessionali per massaggiatori, l'oratore la-  
menta che ad esse sia consentito darsi re-  
golamenti autonomi, sia pure approvati dai  
Ministeri della sanità e della pubblica istru-  
zione, mentre, a suo giudizio, sarebbe più  
opportuno che tale settore didattico venisse  
regolato legislativamente in maniera unita-  
ria ed organica.

Al senatore Perrino replica il senatore  
Rosa, relatore alla Commissione, facendo  
osservare che il disegno di legge non si ri-  
ferisce tanto alle scuole professionali, ma  
tende sostanzialmente a creare una norma-  
tiva più favorevole al collocamento dei cie-  
chi, normativa che trova, del resto, sostan-  
zialmente consenzienti anche gli interessati.

Dopo una breve precisazione del senatore  
Barra, il quale fa osservare che l'articolo 1  
contempla in generale la professione sani-  
taria ausiliaria di massaggiatore e masso-  
fisioterapista, prende la parola il senatore  
Pinto, preannunciando la sua astensione dal-  
la votazione del provvedimento in quanto,  
a suo giudizio, il principio umanitario a cui  
esso si ispira viene gravemente lesa dalla  
lettera a) del primo comma dell'articolo 2,  
che impone l'assunzione di massaggiatori cie-  
chi anche a piccoli ospedali nei quali essi  
non possono trovare adeguato impiego men-  
tre graveranno sensibilmente sui bilanci.

In senso favorevole al disegno di legge si  
esprime invece il senatore Ferroni, soste-  
nendo che non ci si deve attenere a criteri  
rigorosamente contabili quando si tratta,  
come in questo caso, di compiere ogni sfor-  
zo affinché il maggior numero possibile di  
ciechi possano essere reinseriti nel mondo  
del lavoro, dal quale sono finora rimasti in  
larga misura esclusi.

Dal canto suo il senatore Orlandi chiede  
alla Commissione e al rappresentante del  
Governo se non sia opportuno, prima di ap-  
provare il disegno di legge nel suo comples-  
so, inserirvi una norma transitoria per im-  
pedire che coloro che già di fatto esercitano  
l'attività di massaggiatori, senza aver potuto  
conseguire il titolo prescritto, possano ve-  
dersi privati del loro lavoro.

Il presidente Caroli osserva che, pur rite-  
nendo valida l'obiezione sollevata dal sena-  
tore Orlandi, sarebbe nondimeno più oppor-  
tuno che la Commissione, anziché introdurre  
una norma transitoria che riporterebbe il  
provvedimento alla Camera ritardandone  
l'approvazione, presentasse un ordine del  
giorno per invitare il Governo a regolare e  
tutelare la posizione di questo personale già  
in servizio senza il prescritto titolo di studio.

A favore dell'introduzione della norma transitoria si pronunciano i senatori Argiroffi e Barra, il quale ultimo propone che essa venga formulata in modo analogo a quella a suo tempo approvata per i tecnici di radiologia.

Il relatore Rosa e il senatore Ferroni presentano quindi un ordine del giorno nel quale, in riferimento al primo comma dello articolo 1, si invita il Governo a presentare con urgenza un provvedimento legislativo atto a far conseguire il diploma ai massaggiatori e massofisioterapisti vedenti, così come previsto per i non vedenti, dall'articolo 6 del disegno di legge.

A tale ordine del giorno si associa la Commissione unanime.

Prende infine la parola il rappresentante del Governo. Dopo aver accennato alla gravità del problema dei ciechi, a pochi dei quali è offerta una possibilità di impiego, e ai risultati del tutto soddisfacenti ottenuti finora nel recupero sociale di questi infelici, egli sottolinea la serietà e il senso di responsabilità dimostrato dai massaggiatori ciechi i quali, nel sollecitare il provvedimento allo esame, hanno nondimeno dichiarato di aspirare semplicemente allo stesso trattamento dei loro colleghi vedenti impegnandosi a compiere gli stessi studi e sostenere gli stessi esami.

Replicando al senatore Pinto, in merito all'eccessivo onere che l'assunzione di massaggiatori ciechi porterebbe ai piccoli ospedali, l'oratore fa presente che, tenuto conto della già vigente legislazione in materia, l'attuale provvedimento riguarderà in sostanza soltanto gli enti ospedalieri con oltre 700 posti-letto, cioè enti provinciali e regionali ove già esiste, o è in via di costituzione, a norma di legge, l'organico dei massofisioterapisti o il servizio di riabilitazione.

Egli si sofferma quindi sull'ordinamento delle scuole per massaggiatori, sul loro numero e attuale dislocazione in Italia e, riconoscendo l'esistenza di elementi che esercitano senza il prescritto diploma, fa presente che, anche se lo Stato non può ovviamente rinunciare al principio della necessità della qualificazione professionale, non si mancherà, come è accaduto in campo infermieri-

stico, di tener conto e di sanare situazioni particolari meritevoli di considerazione.

Rispondendo poi al senatore Perrino, il sottosegretario La Penna osserva che una certa differenziazione nei regolamenti e nei programmi delle scuole professionali che tenga conto di esigenze locali deve considerarsi quanto mai opportuna.

Conclude affermando che il provvedimento è ispirato fundamentalmente al criterio della massima apertura possibile per il recupero e la qualificazione di una categoria di infelici e assicura che il Ministero della sanità troverà un'equa soluzione del problema dei massaggiatori non diplomati attualmente in servizio.

L'ordine del giorno presentato dai senatori Rosa e Ferroni viene accolto dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva, infine, il disegno di legge nel suo complesso.

#### IN SEDE REDIGENTE

« **Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole** » (378), d'iniziativa dei senatori Perrino e Caroli;

« **Del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo** » (648), d'iniziativa del senatore Terracini;

« **Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo e sui mezzi di trasporto pubblico** » (1601).  
(Seguito della discussione e rinvio).

Proseguendo nella discussione degli articoli, al primo comma dell'articolo 1 il sottosegretario La Penna propone un emendamento (suggerito dal Ministero del turismo e condiviso dalla Sanità), volto ad aggiungere alle parole « nelle corsie degli ospedali e nelle aule scolastiche », le altre « nelle sale di ballo, sale delle corse e accademie ».

Il senatore Pauselli, relatore alla Commissione, suggerisce quindi di aggiungere fra i locali in cui è vietato fumare anche i ristoranti, e il senatore De Falco i locali di pubblica riunione.

I senatori Perrino e Pinto propongono di semplificare la formulazione dei predetti emendamenti con la locuzione « locali chiusi di pubblico spettacolo e di riunione ».

Prende quindi la parola il senatore Ferroni, il quale manifesta ancora una volta il suo dissenso per la mancanza di chiarezza con cui si procede nella determinazione dei locali in cui dovrebbe essere vietato fumare. Egli fa presente che motivi di elementare coerenza esigerebbero, a suo giudizio, che il fumo fosse vietato, ad esempio, anche nei Consigli regionali, comunali e in consimili assemblee. Conclude preannunciando la sua astensione dalla votazione, qualora non si adotti una locuzione univoca e precisa.

La Commissione approva poi, con la astensione del senatore Ferroni, il primo comma dell'articolo 1, con l'emendamento aggiuntivo concordato dalla Commissione (a cui si associa il rappresentante del Governo), così formulato: « nelle sale di ballo, sale delle corse, accademie e locali di pubblica riunione ».

Sul secondo comma dell'articolo 1, i senatori Ferroni, Rosa e il relatore Pauselli propongono la soppressione della prima parte, che prevede l'estensione del divieto, sui treni, ai compartimenti per fumatori, quando, per insufficienza di posti, vi debbano entrare viaggiatori ai quali sia molesto il fumo.

Dal canto suo il senatore Perrino suggerisce la soppressione dell'intero comma.

La Commissione approva quindi l'emendamento soppressivo della prima parte del comma e l'eliminazione della parola « inoltre » all'inizio della seconda parte del secondo comma.

L'articolo 1 è infine approvato con gli emendamenti predetti.

Il seguito della discussione viene rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 12,30*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### 1<sup>a</sup> Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

*Giovedì 6 maggio 1971, ore 10,30*

### *In sede referente*

#### I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputati GALLONI e GRANELLI. — Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità a consigliere regionale (1568) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti (752).

3. Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo (1675).

4. Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, dello Statuto della Regione Calabria (1676).

5. PIERACCINI ed altri. — Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica (1173).

6. PIERACCINI ed altri. — Istituzione della Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle province; estensione in loro favore dell'assistenza di malattia a carico dell'INADEL; modifiche dell'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (858).

#### II. Esame dei disegni di legge:

1. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (1351) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri*).

2. ZUCCALA' ed altri. — Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi (1249).

### *In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

DI BENEDETTO. — Ammissione a concorsi di laureati in chimica industriale (1025).

**7ª Commissione permanente**

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

*Giovedì 6 maggio 1971, ore 10*

*In sede deliberante*

## I. Discussione dei disegni di legge:

DE LUCA e DEL NERO. — Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 610, in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra (1310).

## II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche all'articolo 6 della legge 4 ottobre 1942, n. 1415, sull'impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato (1547).

*In sede referente*

## Esame del disegno di legge:

AVEZZANO COMES. — Modifica dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (619).

*In sede consultiva*

## Parere sui disegni di legge:

1. ABENANTE ed altri. — Norme sull'intervento nel Mezzogiorno (1482).

2. Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (1525).

3. Istituzione di una seconda università statale in Roma (1596).

**10ª Commissione permanente**

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Giovedì 6 maggio 1971, ore 9,30 e 17*

Indagine conoscitiva disposta — ai sensi dell'articolo 25-ter del Regolamento — in relazione al disegno di legge sulla riforma tributaria (*Seguito*).

*In sede referente*

## Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 161, recante modifiche alle norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relative ai ricorsi dei lavoratori in materia di prestazioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (1674).

*In sede deliberante*

## Discussione del disegno di legge:

Deputato VASSALLI. — Iscrizione alla « Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » degli avvocati e procuratori caduti vittime della rappresaglia nazista del 24 marzo 1944 (1640) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**Commissione parlamentare  
sul fenomeno della mafia in Sicilia**

(PALAZZO MONTECITORIO)

*Giovedì 6 maggio 1971, ore 17*

**Commissione inquirente  
per i procedimenti d'accusa**

(PALAZZO MONTECITORIO)

*Giovedì 6 maggio 1971, ore 17,30*